

Allegato "A" al n. 33401 di fascicolo
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"FUTURO RossoBlu"

Art. 1. (Denominazione, sede, durata, scopo)

1. L'Associazione denominata "FUTURO RossoBlu" (di seguito la "Associazione") è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, costituito ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché alle regole ed ai principi definiti nello Statuto.

2. L'Associazione ha sede in Bologna ed ha durata sino al 30 giugno 2050; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati.

3. L'Associazione ha lo scopo di creare una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati della squadra del Bologna calcio che intende collaborare con Bologna Football Club 1909 S.p.A. (di seguito anche il "Club"), favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando negli interessi dei suoi appassionati e degli Associati.

4. L'Associazione ha lo scopo, inoltre, di determinare benefici per i propri Associati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi disabili ed agli Associati residenti fuori Bologna che vogliono trovare nell'Associazione un modo di identificazione e contatto con il Club.

5. L'Associazione si pone quale istituzione permanente e aperta, volta a promuovere, diffondere e valorizzare lo sport e la cultura sportiva, anche attraverso manifestazioni sportive, culturali, di costume e artistiche.

6. Poiché l'Associazione non persegue scopo di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori, dipendenti.

Art. 2. (Attività istituzionali)

1. L'Associazione può svolgere ogni e qualsiasi attività o iniziativa indirizzata al conseguimento dei fini di cui all'art. 1.

2. In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, può tra l'altro:

a) promuovere attività sportive nel settore del calcio e degli altri sport;

b) realizzare e gestire servizi internet per gli Associati (a titolo esemplificativo e non tassativo, sito web, posta elettronica, web TV);

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, e la locazione, anche ultranovennale, di

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli della Associazione, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti;

f) partecipare, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, al capitale di società ed in particolare acquistare azioni del Bologna Football Club 1909 S.p.A.;

g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura e università, nonché mostre, attività espositive e museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa editoriale;

h) erogare premi e borse di studio;

i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'Associazione.

3. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione può svolgere ogni attività industriale, commerciale o finanziaria, connessa o strumentale all'attività istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dello scopo indicato nell'art. 1.

Art. 3. (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) le quote associative e gli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati;

b) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

c) i contributi offerti tanto da Associati quanto da altri soggetti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una specifica destinazione;

d) i contributi, le donazioni, le sovvenzioni da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, sia pubblici che privati;

e) le entrate derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità;

g) i proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;

h) le rendite del patrimonio;

i) le entrate derivanti da eventuali attività commerciali strumentali agli scopi;

l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio al fine dello svolgimento delle attività istituzionali.

2. Il Consiglio Direttivo decide sulla utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

3. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall'art. 2 ed a quelle connesse o strumentali.

4. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, su delibera dell'Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi e comunque non avente scopo di lucro; in mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea, sono devoluti secondo quanto stabilisce l'art. 31 del codice civile.

Art. 4. (Associati)

1. Possono fare parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri, nonché enti e persone giuridiche italiane ed estere, simpatizzanti e/o tifosi della squadra del Bologna Calcio, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, sia stata accettata.

2. Al fine di acquisire la qualifica di "Associato" occorre:

I - avanzare apposita domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando apposito modulo nel quale si dichiara espressamente:

- a) di condividere gli scopi istituzionali espressi nel presente Statuto;
- b) di voler partecipare alla vita associativa;
- c) di accettare, senza riserve, lo Statuto e gli eventuali regolamenti associativi;
- d) di obbligarsi a osservare le decisioni degli organi associativi;

II - dar prova del versamento della quota associativa annuale stabilita.

3. La domanda di ammissione si intende automaticamente accettata, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento essa non venga espressamente e motivatamente rigettata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione viene attestata dall'invio di un'apposita tessera associativa presso il domicilio indicato nella domanda stessa.

4. Gli Associati vengono tempestivamente iscritti nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo; detto registro certifica ufficialmente l'appartenenza all'Associazione.

Art. 5. (Quote associative)

1. L'importo della quota associativa iniziale è determinato nella misura minima di euro 100 (cento) e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo.

2. In caso di deliberazione di un contributo straordinario, il versamento dello stesso ha carattere meramente facoltativo.

3. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, richiedere agli Associati il versamento di un importo annuo finalizzato unicamente a coprire le spese di gestione dell'Associazione.

4. Per gli Associati il versamento dell'importo della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il rinnovo si riferisce ovvero entro il diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. I versamenti di cui sopra non vengono restituiti in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato o di scioglimento dell'Associazione.

Art. 6. (Associati "Fondatori")

1. Sono Associati "Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che aderiranno alla stessa entro 15 giorni dalla sua costituzione.

Art. 7. (Associati "Onorari")

1. Il Consiglio Direttivo può nominare Associati "Onorari" le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche, che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi previsti nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione. Essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari.

Art. 8. (Perdita della qualifica di Associato)

1. La qualifica di Associato si perde:

- a) per recesso dell'Associato, esercitato ai sensi del successivo art. 11;
- b) per decadenza per morosità dell'Associato, deliberata – previa diffida – dal Consiglio Direttivo;

2. Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Associato, perde ogni diritto relativo.

Art. 9. (Diritti degli Associati)

1. Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza alla stessa, salvo quanto di seguito previsto.

2. Spetta a tutti gli Associati, in regola col versamento delle quote associative, il diritto di partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e sociali dell'Associazione.

3. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati secondo quanto stabilito al successivo art. 14.

Art. 10. (Doveri degli Associati)

1. Ogni Associato ha il dovere:

- a) di osservare i principi ispiratori contenuti nel presente Statuto;
- b) di rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi e le decisioni dagli organi dell'Associazione;
- b) di corrispondere regolarmente la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. (Durata dell'iscrizione)

1. L'iscrizione all'Associazione ha durata per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da fare pervenire presso la sede dell'Associazione, a mezzo lettera raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza dell'anno in corso.

Art. 12. (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Collegio Sindacale;

Art. 13. (Diritto di elettorato – Requisiti – Gratuità delle cariche)

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che non si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati persone fisiche che siano maggiori di anni 18 (diciotto), che non si trovino nelle condizioni, anche in termini di onorabilità, di cui al successivo comma 3 e che posseggano gli ulteriori requisiti, anche di professionalità, eventualmente richiesti per ciascuna carica.

3. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito.

4. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati che, oltre a quanto sopra, siano in regola col versamento delle quote associative.

5. Le cariche elettive dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18.

2. L'Assemblea Generale in sede ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- e) delibera su quanto altro sottoposto in votazione e non attribuito alla competenza di altri organi.

L'Assemblea Generale in sede straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione dell'Associazione;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata a cura del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di aprile, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richieda il Collegio Sindacale o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli Associati legittimati al voto.

4. La convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. *avviso a mezzo stampa da pubblicarsi entro il mese medesimo*
Nella convocazione dell'Assemblea Generale devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, voto contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, anche e-mail, ovvero, in via alternativa, in forma elettronica.

6. In sede ordinaria, in prima convocazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione, sono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal numero degli stessi.

In sede straordinaria, per le modifiche dello Statuto e la trasformazione dell'Associazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto e si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; per le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Art. 15. (Assemblee - Voto)

1. Ogni Associato legittimato al voto ha diritto nell'Assemblea Generale ad un solo voto.

Art. 16. (Consiglio Direttivo - Competenze)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari.

2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, ivi compresi a titolo esemplificativo: la redazione annuale del bilancio contabile-economico-finanziario e della relazione sulla gestione; la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo con la relativa relazione illustrativa; l'indizione delle votazioni dell'Assemblea Generale; l'approvazione di eventuali regolamenti interni; il

rigetto della domanda di ammissione di nuovi Associati; la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari; l'organizzazione ed il patrocinio di manifestazioni; la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei relativi poteri in caso di scioglimento.

3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di spostare la sede dell'Associazione purché nell'ambito dello stesso Comune.

4. Il Consiglio Direttivo sovrintende altresì al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Art. 17. (Consiglio Direttivo – Composizione – Elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea Generale.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea Generale indette per la scelta del Presidente tra i Consiglieri neoeletti. I Consiglieri possono essere rieletti consecutivamente per massimo tre mandati.

3. Il mandato dei Consiglieri così eletti decorre dal giorno successivo alla data delle votazioni dell'Assemblea Generale tenute per la nomina del Presidente.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Generale per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

5. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 18. (Consiglio Direttivo – Funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti. Il Consiglio Direttivo può provvedere, inoltre, a nominare comitati, commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità sia permanenti.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede ovvero in altro luogo, purché in Italia, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richiedano almeno 3 (tre) Consiglieri in carica oppure ancora ne sia fatta domanda dal Collegio Sindacale, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto spedito almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, escludendosi tuttavia la trasmissione a mezzo di raccomandata postale.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo - nel periodo in cui, per la cessazione di uno o più dei suoi componenti, non siano in carica tutti i suoi membri e fintantoché esso non sia ricostituito nella sua totalità - sono valide purché assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

5. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

Art. 19. (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

2. Il Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

3. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti o categorie di atti.

4. Il Presidente vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e che si dia seguito agli esiti delle votazioni delle Assemblee, esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma in tal caso, impegna comunque l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, fatta eccezione per i poteri di cui al precedente comma 4; la firma del Vicepresidente fa fede dell'impedimento di fronte ai terzi ed in giudizio dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 20. (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte,

sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

2. Il Vice Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 21. (Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Generale tra gli Associati eleggibili ed è composto da tre membri effettivi; devono essere nominati anche due sindaci supplenti. Almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge. Fermo quanto previsto al precedente articolo 14, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado dei Consiglieri dell'Associazione; b) coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

2. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea dei Delegati per il rinnovo del Collegio Sindacale e comunque sino al momento in cui il nuovo Collegio Sindacale sia stato nominato. I Sindaci possono essere rieletti consecutivamente per massimo due mandati.

3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto dal presente Statuto, al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice civile per la società per azioni. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto verbale.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più sindaci, subentra il sindaco supplente più anziano di età, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti.

Art. 22. (Esercizio finanziario e contabilità)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Entro il 15 novembre di ciascun anno deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art.23. (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea Generale che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 24. (Normativa applicabile)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

Art. 25. (Contenzioso)

Per qualunque controversia relativa ai rapporti tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e/o gli organi associativi e comunque relativa all'interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamenti associativi è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

F.TO. MAURIZIO CEVENINI

F.TO: ANDREA MINGARDI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO